



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI
N. 114 DI DATA 8 Marzo 2018**

OGGETTO:

Servizio Gestione degli impianti dell'Agenzia per la Depurazione – impianto di depurazione delle acque reflue urbane sito in Lavis (TN), località Formiche.
Aggiornamento dell'Autorizzazione integrata ambientale.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E VALUTAZIONI AMBIENTALI

vista l'Autorizzazione integrata ambientale (di seguito AIA) rilasciata con determinazione del Dirigente del Settore Gestione ambientale dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente (di seguito APPA) n. 129 di data 9 maggio 2012 al Servizio Gestione degli impianti dell'Agenzia per la depurazione della Provincia Autonoma di Trento (di seguito ADEP), con sede in Trento, via Gilli, 3, ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'esercizio delle attività di smaltimento di rifiuti previo trattamento biologico e/o chimico-fisico (operazioni D8 e D9), nonché dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane sito in Lavis (TN), località Formiche, ed i relativi allegati che ne formano parte integrante e sostanziale;

visti i successivi aggiornamenti dell'AIA rilasciati con determinazione del medesimo Dirigente n. 175 di data 19 aprile 2013 e con proprie determinazioni n. 137 di data 21 marzo 2016 e n. 268 di data 13 maggio 2016;

vista la domanda presentata dall'ADEP in data 22 dicembre 2017 (ns. prot. n. 744592), perfezionata ed integrata in data 9 gennaio 2018 (ns. prot. n. 10407) ed in data 11 gennaio 2018 (ns. prot. n. 18361), tesa a conseguire l'aggiornamento dell'AIA in relazione alle modifiche progettate al sistema di pretrattamento dei rifiuti, che consistono nella dismissione del bioreattore a membrana (di seguito MBR) e del comparto di conferimento e dosaggio del metanolo;

rilevato dalla documentazione tecnica inviata dall'ADEP in allegato alla domanda di data 22 dicembre 2017 che le modifiche proposte non comportano alcun tipo di intervento all'impianto di depurazione delle acque reflue urbane di Lavis, che tratta lo scarico del sistema di smaltimento dei rifiuti;

vista la comunicazione di avvio del procedimento di aggiornamento dell'AIA di data 15 gennaio 2018, ns. prot. n. 22941, in quanto le modifiche proposte sono non sostanziali ai fini della disciplina dell'AIA ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera l-bis), del D.Lgs. 152/2006 e tali da escludere la necessità di un riesame dell'AIA;

viste le considerazioni tecniche emerse nella Conferenza dei Servizi istruttoria del 31 gennaio 2018 (verbale rep. n. 10 del 14 febbraio 2018), convocata con nota di data 22 gennaio 2018 (ns. prot. n. 36512), così di seguito sintetizzate:

- la scelta progettuale di installare il comparto MBR ed il sistema di conferimento e dosaggio del metanolo è correlata ad imposizioni prudenziali iniziali fissate per la realizzazione dell'impianto di pretrattamento in questione;
- in oltre tre anni di esercizio del sistema di smaltimento di rifiuti, il trattamento a filtrazione MBR ha dimostrato di contribuire poco all'abbattimento dell'inquinante "Azoto totale", identificato come il parametro che presenta le maggiori criticità allo scarico dell'impianto di pretrattamento, in quanto *"a seguito dell'adozione della biomassa specializzata anammox, il comparto MBR si è rivelato di fatto superfluo e mantenuto solo come dispositivo di emergenza, come disposto anche dall'Autorizzazione integrata ambientale, la quale prevede la sua attivazione soltanto a determinate condizioni che in concreto, in oltre tre anni di esercizio, non si sono finora mai verificate"*;
- la gestione delle attività di smaltimento di rifiuti (operazioni D8 e D9) avviene sulla base delle cinetiche di ossidazione, dipendenti principalmente dalla temperatura dei liquami in vasca biologica SBR, regolando di conseguenza il quantitativo di rifiuti trattati, tenuto conto della

- capacità residua di trattamento dell'impianto di depurazione biologica di Lavis;
- la sostituzione del metanolo con il latticello, quale fonte esterna di carbonio rapidamente biodegradabile per la biomassa in vasca biologica SBR, risulta la scelta gestionale migliore in termini ambientali ed economici;

acquisito nell'ambito della stessa Conferenza di Servizi istruttoria del 31 gennaio 2018 *“il parere positivo dell'Ufficio per le valutazioni ambientali in merito alle modifiche impiantistiche progettate all'impianto di pretrattamento dei rifiuti in questione, oggetto di procedimento di verifica ambientale nel 2008 e successivamente sottoposto a quesito secondo la disciplina della valutazione di impatto ambientale a seguito dell'incremento nel 2012 dei quantitativi di rifiuti da trattare presso l'impianto, passando da 50.000 t/anno a 109.000 t/anno”*;

ritenuto opportuno esplicitare nella tabella 2 contenuta nell'Allegato 1 (*“Valori limite, frequenza e metodiche di controllo e prescrizioni”*) al presente provvedimento il limite di emissione allo scarico nelle aree sensibili delle acque reflue urbane provenienti dall'impianto di depurazione biologica di Lavis relativamente al parametro *“Azoto totale”* pari a 15 mg/l, secondo quanto stabilito dalla tabella 2 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006;

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2508 di data 29 dicembre 2016, recante *“Disciplinare contenente le prescrizioni per il conferimento e trattamento presso gli impianti di depurazione di proprietà della Provincia Autonoma di Trento dei reflui di cui all'art. 95 comma 5 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, lavaggio mezzi di trasporto rifiuti e scarico acque mezzi itineranti”*, che stabilisce agli articoli 8 e 8-bis i limiti di accettabilità per il conferimento dei liquami provenienti da insediamenti produttivi e del percolato di discarica di rifiuti urbani;

considerato che detti limiti di accettabilità sono stati fissati sulla base dei risultati operativi di monitoraggio derivanti dalla sperimentazione biennale, effettuata dall'ADEP presso l'impianto di pretrattamento del depuratore di Imer, sulla gestione del flusso di rifiuti rappresentati da acque di lavaggio dei cassonetti e dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani e percolato delle discariche per rifiuti urbani;

visto che il sopra citato disciplinare prevede l'abrogazione del valore soglia relativamente al parametro *“Azoto totale”*, qualora lo scarico delle attività di smaltimento dei rifiuti avviene in impianti dotati di trattamento di denitrificazione tradizionale od a cicli alternati;

considerato che l'impianto di depurazione delle acque reflue urbane di Lavis dalla potenzialità complessiva pari a 30.000 abitanti equivalenti, in cui recapita lo scarico del sistema di smaltimento dei rifiuti in questione previo trattamento biologico ed eventualmente chimico-fisico, è dotato di una sezione di denitrificazione convenzionale per l'abbattimento spinto dell'inquinante *“Azoto totale”*;

ritenuto, alla luce delle considerazioni sopra riportate, di recepire nel presente provvedimento le modifiche stabilite dal sopra citato disciplinare in merito ai limiti di accettabilità per lo scarico nel depuratore di Lavis dei liquami provenienti dall'impianto di pretrattamento dei rifiuti, oggetto di variazione impiantistica, così come convenuto nella Conferenza dei Servizi istruttoria del 31 gennaio 2018;

ritenuto doveroso chiarire che, in ogni caso, lo scarico dei reflui derivanti dalle attività di smaltimento di rifiuti dell'impianto di pretrattamento deve rispettare i limiti imposti dal sopra citato

disciplinare approvato con la deliberazione della Giunta provinciale n. 2508 di data 29 dicembre 2016;

ritenuto congruo riconfermare la prescrizione stabilita nella vigente AIA, secondo cui l'incremento da 50.000 t/anno a 109.000 t/anno del quantitativo di rifiuti trattabili decorrerà dall'anno solare successivo alla comunicazione da parte dell'ADEP al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali ed al Comune di Lavis della data di affidamento dell'impianto di pretrattamento dei rifiuti al gestore a seguito del collaudo;

preso atto che in sede di Conferenza dei Servizi di data 31 gennaio 2018 *"le strutture presenti concordano di approvare le modifiche impiantistiche proposte dall'ADEP, confermando la prescrizione di attivare il comparto chimico-fisico in testa alla vasca biologica SBR, qualora allo scarico dell'impianto di pretrattamento si ravvisasse il superamento dei limiti di accettabilità stabiliti agli articoli 8 e 8-bis del disciplinare"*, secondo quanto riportato nel verbale n. 10 del 14 febbraio 2018;

ritenuto doveroso, alla luce degli esiti della stessa Conferenza dei servizi, aggiornare le misure di controllo e gestione dell'impianto di pretrattamento di rifiuti rispetto a quanto stabilito nell'Allegato 1 alla propria determinazione n. 268 di data 13 maggio 2016, secondo quanto segue:

- rilevazione con cadenza settimanale nel refluo scaricato dall'impianto di pretrattamento dei seguenti parametri *"pH"*, *"Temperatura"*, *"BOD₅"*, *"COD"*, *"Solidi sospesi totali"*, *"Arsenico"*, *"Cadmio"*, *"Cromo totale"*, *"Mercurio"*, *"Nichel"*, *"Piombo"*, *"Rame"*, *"Azoto totale"* e *"Azoto ammoniacale"*;
- rilevazione in continuo dei parametri *"pH"*, *"Ossigeno disciolto"* e *"Conducibilità"* nel comparto SBR;
- individuazione di una soglia di allarme di pH e conducibilità nelle vasche SBR (pari rispettivamente a 8,4 e 6,1 mS/cm) per l'effettuazione di un'ulteriore analisi sui metalli pesanti nelle stesse vasche, al fine di valutare la necessità di attivare il comparto chimico-fisico: in attesa dell'effettuazione dell'analisi, deve essere interrotto sia l'apporto di ulteriore rifiuto sia lo scarico del pretrattamento;
- attivazione del comparto chimico-fisico in uno dei seguenti casi:
 - superamento dei limiti stabiliti con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 2508 del 29 dicembre 2016 a valle del pretrattamento;
 - superamento nelle vasche SBR dei valori di pH e conducibilità pari rispettivamente a 8,6 e 6,4 mS/cm;
- verifica almeno due volte al mese della concentrazione di ammoniaca nel percolato da discarica (rifiuto individuato con il codice CER 19 07 03) in ingresso all'impianto: al superamento delle soglie di allarme (1.200 mg/l), deve essere effettuata un'ulteriore analisi sui metalli pesanti sul rifiuto in ingresso al pretrattamento, per valutare la necessità di attivare il comparto chimico-fisico: in attesa dell'effettuazione dell'analisi, deve essere interrotto l'apporto di ulteriore rifiuto al pretrattamento;

ritenuto pertanto di poter procedere all'aggiornamento dell'AIA richiesto, autorizzando le modifiche impiantistiche proposte dall'ADEP ed attribuendo forza vincolante alle prescrizioni, nonché alle modalità e frequenze dei controlli, contenute nell'Allegato 1 (*"Valori limite, frequenza e metodiche di controllo e prescrizioni"*) alla presente determinazione;

stabilito di richiamare le ulteriori indicazioni stabilite dalle specifiche norme di settore e riportate nell'Allegato 2 (*"Raccomandazioni"*) alla propria determinazione n. 268 di data 13 maggio 2016;

richiamato in particolare l'art. 58 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, il quale dispone che in caso di disattivazione parziale o totale dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane l'ente gestore deve notificare i sindaci dei comuni interessati, che assumeranno i provvedimenti necessari per la tutela dell'igiene ambientale e della salute dei cittadini;

visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "*Norme in materia ambientale*", ed in particolare il titolo III bis della parte seconda inerente l'AIA;

visto il Testo Unico delle Leggi Provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.;

vista la L.P. 17 settembre 2013, n. 19, recante "*Disciplina provinciale della valutazione dell'impatto ambientale*" ed il relativo regolamento di esecuzione emanato con d.P.P. del 20 luglio 2015, n. 9-23/Leg.;

visto il Piano provinciale di smaltimento dei rifiuti, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 5404 del 30 aprile 1993, nonché i successivi aggiornamenti;

visto il Piano di tutela delle acque, approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 233 di data 16 febbraio 2015 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige n. 10/I-II del 10 marzo 2015;

vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 283 di data 16 febbraio 2004, che individua come aree sensibili tutti i bacini idrici del territorio provinciale;

visto il d.P.P. 30 luglio 2008, n. 29-136/Leg., "*Regolamento recante la disciplina delle caratteristiche merceologiche e delle modalità di impiego dei combustibili aventi rilevanza ai fini dell'inquinamento atmosferico (art. 10 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg.)*";

visto il d.P.P. 13 maggio 2002, n. 9-99/Leg., recante "*Disposizioni regolamentari per la prima applicazione in ambito provinciale di norme statali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinati, ai sensi dell'art. 55 della legge provinciale 19 febbraio 2002, n. 1*";

vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 606 di data 17 aprile 2014 con la quale sono state approvate, con decorrenza dal 1° maggio 2014, le modifiche organizzative concernenti le strutture di secondo e terzo livello della Direzione generale della Provincia, dei Dipartimenti e delle Agenzie, prendendo atto altresì delle dichiarazioni delle suddette strutture;

considerato che in conseguenza della suddetta deliberazione la competenza per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di AIA spetta al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali;

d e t e r m i n a

1. di aggiornare l'Autorizzazione integrata ambientale rilasciata con determinazione del Dirigente del Settore Gestione ambientale dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente n. 129 di data 9 maggio 2012 al Servizio Gestione degli impianti dell'Agenzia per la depurazione della Provincia Autonoma di Trento, con sede in Trento, via Gilli, 3, per

l'esercizio delle attività di smaltimento di rifiuti previo trattamento biologico e/o chimico-fisico (operazioni D8 e D9), nonché dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane sito in Lavis (TN), località Formiche;

2. di imporre il rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nell'Allegato 1 (*"Valori limite, frequenza e metodiche di controllo e prescrizioni"*) alla presente determinazione;
3. di prescrivere che deve essere data immediata comunicazione all'Azienda provinciale per i servizi sanitari ed all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente di ogni problema conseguente al verificarsi di eventuali situazioni patologiche, connesse con il conferimento di rifiuti o fanghi, risultanti alla verifica di accettazione contaminati o patogeni;
4. di raccomandare il rispetto delle ulteriori prescrizioni soggette alla specifica normativa di settore e riportate nell'Allegato 2 (*"Raccomandazioni"*) alla propria determinazione n. 268 di data 13 maggio 2016;
5. di rammentare che l'adozione di appropriati trattamenti di disinfezione, nonché le relative prescrizioni di funzionamento sono di competenza dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, come stabilito dall'art. 57, comma 3, del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;
6. di richiamare l'art. 58 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, il quale dispone che in caso di disattivazione parziale o totale dell'impianto di depurazione delle acque reflue urbane l'ente gestore deve notificare i sindaci dei comuni interessati, che assumeranno i provvedimenti necessari per la tutela dell'igiene ambientale e della salute dei cittadini;
7. di stabilire che rimangono invariate tutte le altre indicazioni, prescrizioni e raccomandazioni riportate nell'Autorizzazione integrata ambientale rilasciata con determinazione del Dirigente del Settore Gestione ambientale dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente n. 129 di data 9 maggio 2012, così come modificata con i successivi aggiornamenti;
8. di avvertire che, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, il titolare dell'AIA è tenuto a comunicare al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali le modifiche progettate all'impianto corredate dalla necessaria documentazione, al fine della valutazione per l'eventuale aggiornamento dell'Autorizzazione integrata ambientale o delle relative condizioni e prescrizioni;
9. di rammentare che l'Autorizzazione integrata ambientale **è valida fino al 9 maggio 2022**, salvo il verificarsi di una delle condizioni previste dall'articolo 29-octies, commi 3, 4 e 9, del D.Lgs. 152/2006; la presentazione della domanda di riesame dovrà avvenire secondo le modalità previste dall'art. 29-octies, comma 5, del D.Lgs. 152/2006;
10. di stabilire che l'Autorizzazione integrata ambientale è comunque subordinata all'osservanza delle altre norme statali o provinciali o delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire nella materia, fatte in ogni caso salve le prescrizioni tecniche attinenti all'esecuzione delle opere, alla localizzazione dell'impianto ed alla sua sicurezza ai sensi delle disposizioni vigenti, nonché gli eventuali provvedimenti emanati dall'autorità sindacale ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.L.SS. emanato con R.D. 17 luglio 1934, n. 1265;

11. di trasmettere copia della presente determinazione al Servizio Gestione degli impianti dell'Agenzia per la depurazione e, per conoscenza, al Comune di Lavis, al Servizio Opere ambientali dell'Agenzia provinciale per le opere pubbliche, all'U.O. Igiene e sanità pubblica dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, al Servizio gestione Risorse idriche ed energetiche dell'Agenzia provinciale per le Risorse idriche e l'energia ed al Servizio Antincendi e Protezione Civile;
12. di avvertire che, a norma del combinato disposto dell'art. 1, comma 1, e art. 2, comma 1, del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, contro il presente provvedimento è ammesso ricorso alla Giunta Provinciale nel termine di trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.



IL DIRIGENTE
- ing. Giancarlo Anderle -

AF/gbo

Allegato 1: Valori limite, frequenza e metodiche di controllo e prescrizioni.

Allegato 1

Valori limite, frequenza e metodiche di controllo e prescrizioni

Capacità produttiva

L'impianto di depurazione ha una capacità di trattamento di 30.000 abitanti equivalenti ed è autorizzato al trattamento di un quantitativo massimo di rifiuti pari a 50.000 t/anno. **Il quantitativo di rifiuti trattabili presso l'impianto è incrementato a 109.000 t/anno a decorrere dall'anno solare successivo alla comunicazione da parte dell'ADEP al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali ed al comune di Lavis della data di affidamento dell'impianto di pretrattamento dei rifiuti al gestore a seguito del suo collaudo.**

Materie prime

Lo stoccaggio delle materie prime deve perseguire la massima protezione ambientale ed avvenire comunque in conformità alle disposizioni previste dall'art. 26 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, concernenti il deposito in *"Serbatoi o contenitori di materiale inquinante"*, e dal d.P.G.P. 30 luglio 1991, n. 12-42/Leg.

Il *"latticello"* ed altri eventuali materiali aventi caratteristiche analoghe possono essere utilizzati come fonte di carbonio per il processo depurativo, purché rispondano ai requisiti di sottoprodotto individuati dall'art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006.

L'ADEP è tenuta a comunicare preventivamente al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali ed al Comune territorialmente competente l'utilizzo di nuove materie prime nel ciclo produttivo che possano comportare potenziali variazioni delle caratteristiche emissive rispetto a quanto autorizzato. La comunicazione deve contenere le schede di sicurezza delle materie prime, la descrizione dell'utilizzo nel ciclo produttivo, i quantitativi previsti, le modalità di stoccaggio delle stesse ed ogni altra informazione utile a caratterizzare l'utilizzo di dette materie prime.

Qualora le materie prime che si intendano utilizzare siano, per caratteristiche fisiche e per composizione, nonché per modalità di utilizzo, analoghe a materie prime già in uso presso lo stabilimento, la comunicazione può non essere effettuata, in quanto dette materie prime verrebbero considerate equivalenti a quelle già in uso.

Incidenti o imprevisti

In caso di guasto agli impianti o ai sistemi di abbattimento delle emissioni che incidano in maniera significativa sull'ambiente o che comportino il superamento dei valori limite di emissione (laddove sia possibile ottenere un riscontro immediato), la Ditta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-undecies del D.Lgs. 152/2006, deve informare **entro le successive otto ore** il Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali, l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ed il comune di Rovereto per l'eventuale adozione dei provvedimenti di competenza; la comunicazione deve riportare tutti gli elementi utili ai fini delle verifiche da parte degli organi competenti ed in particolare devono essere riportate: le presunte cause del danno, la durata dei superamenti (laddove

possibile) e le azioni intraprese dalla Ditta. Il ripristino funzionale dell'impianto deve avvenire nel più breve tempo possibile nel più breve tempo possibile e devono essere adottati tutti gli accorgimenti gestionali ed impiantistici che garantiscano il massimo contenimento delle emissioni.

Emissioni in atmosfera

Emissioni diffuse

Il titolare dell'Autorizzazione deve esercire l'impianto secondo le migliori tecnologie disponibili, adottando tutte le cautele atte a contenere il più possibile le emissioni in atmosfera di inquinanti in forma diffusa, in ottemperanza alle prescrizioni dettate dall'allegato V alla parte quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ed a quanto riportato nella seguente tabella.

Tabella 1A: fonti di emissioni diffuse in atmosfera non tecnologicamente convogliabili

Fonte emissiva	Inquinanti	Sistemi di contenimento e mitigazione
D1 Linea trattamento fanghi	NH ₃ H ₂ S COV	Comparti parzialmente in strutture chiuse
D2 Letti di essiccamento	NH ₃ H ₂ S COV	Nessuno
D3 Linea pretrattamento rifiuti	NH ₃ H ₂ S COV	Comparti parzialmente in strutture chiuse

Le movimentazioni dei fanghi devono essere minimizzate ed essere effettuate preferibilmente in ambienti confinati.

Deve essere ridotto il tempo di permanenza dei fanghi nelle linee di trattamento dedicate e dei rifiuti identificati dal codice CER 19 07 03 al minimo tecnicamente indispensabile per l'effettuazione del trattamento stesso.

Tutti gli impianti individuati in tabella 1A devono essere mantenuti in continua efficienza.

Emissioni convogliate

Tabella 1B: emissioni convogliate

Reparto	Sigla macchina	Sigla emissione	Descrizione	Portata Nm³/h	Sistema di abbattimento	Inquinanti	Valori limite mg/Nm³	Frequenza controlli
Centrale termica	M1	E1	Unità termica gasolio – 190 kW _{th}	-	-	CO NO _x SO ₂ polveri	Di legge	Non richiesti
Trattamento acque	M2	E2	Gruppo elettrogeno di emergenza gasolio – 400 kW _{el}	-	-	CO NO _x SO ₂ Polveri	Di legge	Non richiesti

Le unità termiche devono essere sottoposte alle verifiche e manutenzioni periodiche con il controllo di combustione.

Il gruppo elettrogeno deve essere sottoposto a regolare manutenzione, al fine di garantire il contenimento delle emissioni in atmosfera anche in condizioni di emergenza.

Scarichi idrici

Lo scarico finale recapita nella fossa denominata collettore San Michele-Avisio, confluyente nel fiume Adige, i reflui derivanti dalla depurazione delle acque reflue urbane e dal trattamento dei rifiuti.

Il gestore deve provvedere all'effettuazione di autonomi controlli sulle emissioni idriche relativamente alla determinazione dei parametri indicati nella Tabella 2B, con le frequenze ivi stabilite, secondo quanto stabilito dall'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 per gli impianti di acque reflue urbane recapitanti in aree sensibili (attualmente un campione medio ponderato nell'arco di 24 ore) e secondo le modalità riportate nel sottoparagrafo *Metodi analitici per il controllo delle emissioni*.

Al fine di verificare la conformità dello scarico ai limiti di emissione stabiliti dalla presente Autorizzazione integrata ambientale, l'esito deve essere registrato in apposito applicativo, il cui accesso deve essere garantito in ogni momento al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali, all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ed al Comune territorialmente competente. L'accesso alla rete informatica di consultazione della banca dei dati analitici non esclude comunque le segnalazioni che il gestore è tenuto ad inviare ai comuni ai sensi dell'art. 58 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

Qualora sia indisponibile il campionatore, il prelievo può essere effettuato con il metodo alternativo descritto nella nota trasmessa in data 29 luglio 2015 (prot. n. 392796). Con detta modalità possono essere effettuati al massimo 8 campionamenti nel corso di un anno solare.

Validità degli autonomi controlli periodici discontinui

Qualora dagli autonomi controlli effettuati emergesse il superamento dei limiti autorizzati, ADEP deve:

- a) informare **entro le 24 ore successive al ricevimento dei certificati di analisi** (farà fede la data di ricevimento degli stessi) il Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali, l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ed il comune territorialmente competente;
- b) **entro i dieci giorni successivi alla comunicazione di cui al punto a)** ADEP deve trasmettere al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali, all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente ed al comune territorialmente competente una relazione sulle presunte cause del superamento e le azioni correttive intraprese, ovvero le azioni correttive che si intende intraprendere, indicando il termine entro cui le stesse saranno realizzate; il ripristino funzionale dell'impianto deve avvenire in ogni caso nel più breve tempo possibile e devono essere adottati tutti gli accorgimenti gestionali ed impiantistici che garantiscano il massimo contenimento delle emissioni senza peggiorare la situazione rilevata;
- c) **entro i dieci giorni successivi alla comunicazione di cui al punto b)**, ovvero entro i dieci giorni successivi al termine per la messa in esercizio delle azioni correttive indicato nella medesima comunicazione, ADEP è tenuta a ripetere gli autonomi controlli quantomeno in

riferimento ai parametri oggetto dei superamenti secondo le modalità sopra prescritte, **trasmettendone l'esito entro 30 giorni dalla data di effettuazione.**

Limitatamente ai parametri "COD", "BOD₅" e "Solidi sospesi totali", il numero di campioni, ammessi su base annua la cui media può superare i limiti tabellari, è determinato secondo quanto disposto dall'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/2006 per gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane recapitanti in corpo idrico superficiale.

Gli esiti del campionamento dell'ADEP non concorrono a determinare il numero massimo consentito di campioni non conformi ai sensi della normativa statale.

Tabella 2A: limiti alle emissioni allo scarico dell'impianto di depurazione biologica delle acque reflue urbane

Inquinante	Valore limite
pH	6 – 8,5
Temperatura	30°C La temperatura del corso d'acqua non deve aumentare più di 3°C nel raggio di 50 m
Colore	Il colore non deve essere percettibile su spessore di 10 cm dopo diluizione 1:20
Odore	Non deve essere causa di molestie
Materiali grossolani	Assenti
Solidi sospesi totali	35 mg/l
BOD ₅	25 mg/l
COD	125 mg/l
Alluminio come Al	1 mg/l
Arsenico come As	0,5 mg/l
Bario come Ba	20 mg/l
Boro come B	2 mg/l
Cadmio come Cd	0,02 mg/l
Cromo totale	2 mg/l
Cromo VI come Cr	0,2 mg/l
Ferro come Fe	2 mg/l
Manganese come Mn	2 mg/l
Mercurio come Hg	0,005 mg/l
Nichel come Ni	2 mg/l
Piombo come Pb	0,2 mg/l
Rame come Cu	0,1 mg/l
Selenio come Se	0,03 mg/l
Stagno come Sn	10 mg/l
Zinco come Zn	0,5 mg/l
Cianuri come CN	0,5 mg/l
Cloro attivo libero come Cl ₂	0,2 mg/l
Solfiti come SO ₄ ²⁻	1 mg/l
Solfuri come H ₂ S	1 mg/l
Solfati come SO ₄ ²⁻	1.000 mg/l
Cloruri come Cl ⁻	1.200 mg/l
Fluoruri come F ⁻	6 mg/l
Fosforo totale (media annuale)	2 mg/l
Azoto totale (organico + ammoniacale + nitroso + nitrico)	15 mg/l (media annuale)
Azoto ammoniacale come N	3 mg/l

Inquinante	Valore limite
Il valore dell'azoto ammoniacale è riferito a temperature dei liquami in arrivo superiori ai 15° C	
Grassi e oli animali/vegetali	20 mg/l
Idrocarburi totali	5 mg/l
Fenoli totali come C ₆ H ₅ OH	0,5 mg/l
Aldeidi come H-CHO	1 mg/l
Solventi organici aromatici	0,2 mg/l
Solventi organici azotati	0,1 mg/l
Solventi clorurati	1 mg/l
Tensioattivi totali	2 mg/l
Pesticidi fosforati	0,1 mg/l
Pesticidi totali (esclusi i fosforati)	0,05 mg/l
tra cui: - aldrin	0,01 mg/l
- dieldrin	0,01 mg/l
- endrin	0,002 mg/l
- isodrin	0,002 mg/l
Saggio di tossicità acuta	Il campione non è accettabile quando 24 ore dopo il numero degli organismi immobili è uguale o maggiore del 50% del totale

Tabella 2B: frequenza degli autonomi controlli allo scarico dell'impianto di depurazione biologica delle acque reflue urbane

Inquinante	Reflui in uscita dall'impianto di pretrattamento	Reflui in ingresso all'impianto di depurazione delle acque reflue urbane	Reflui in uscita dall'impianto di depurazione delle acque reflue urbane
pH	settimanale	settimanale	settimanale
Temperatura	settimanale	settimanale	settimanale
Odore	-	-	settimanale
Materiali grossolani	-	-	settimanale
Ossigeno disciolto	-	-	settimanale
Solidi sospesi totali	settimanale	settimanale	settimanale
Materiali sedimentabili	-	settimanale	settimanale
BOD ₅	settimanale	settimanale	settimanale
COD	settimanale	settimanale	settimanale
Alluminio	-	quadrimestrale	quadrimestrale
Arsenico come As	settimanale	quadrimestrale	quadrimestrale
Boro	-	quadrimestrale	quadrimestrale
Cadmio come Cd	settimanale	quadrimestrale	quadrimestrale
Cromo totale	settimanale	quadrimestrale	quadrimestrale
Ferro	-	quadrimestrale	quadrimestrale
Manganese	-	quadrimestrale	quadrimestrale
Mercurio come Hg	settimanale	quadrimestrale	quadrimestrale
Nichel come Ni	settimanale	quadrimestrale	quadrimestrale
Piombo come Pb	settimanale	quadrimestrale	quadrimestrale
Rame come Cu	settimanale	quadrimestrale	quadrimestrale
Zinco come Zn	-	quadrimestrale	quadrimestrale
Fosforo totale come P	-	settimanale	settimanale
Azoto ammoniacale come N	settimanale	settimanale	settimanale
Azoto nitrico come N	-	settimanale	settimanale

Inquinante	Reflui in uscita dall'impianto di pretrattamento	Reflui in ingresso all'impianto di depurazione delle acque reflue urbane	Reflui in uscita dall'impianto di depurazione delle acque reflue urbane
Azoto nitroso come N	-	settimanale	settimanale
Azoto organico come N	-	settimanale	settimanale
Azoto totale come N	settimanale	settimanale	settimanale
Fenoli totali come C ₆ H ₅ OH	-	quadrimestrale	quadrimestrale
Solventi organici aromatici	-	quadrimestrale	quadrimestrale
Solventi organici azotati	-	quadrimestrale	quadrimestrale
Solventi clorurati	-	quadrimestrale	quadrimestrale
Pesticidi fosforati	-	quadrimestrale	quadrimestrale

Devono essere osservate le disposizioni fissate nella sezione 1.1 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, per quanto non in contrasto con la normativa provinciale vigente e con i limiti contenuti nella Tabella 2A sopra riportata.

Prima dell'immissione nel collettore S. Michele/Avisio deve essere presente un idoneo pozzetto di ispezione e prelievo, reso accessibile al personale addetto al controllo, il quale è altresì autorizzato ad effettuare tutte le ispezioni necessarie per l'accertamento delle condizioni degli scarichi.

Emergenza

Qualora l'impianto dovesse essere posto totalmente o parzialmente in by-pass per il verificarsi delle condizioni di emergenza disciplinate dall'art. 58 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, non si applicano i valori limite di emissione stabiliti nella Tabella 2A. In tali condizioni deve essere **sospesa ogni attività di trattamento di rifiuti** presso l'impianto e deve esserne data comunicazione al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali e all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente.

Metodi analitici per il controllo delle emissioni

Per quanto riguarda la metodologia di misurazione delle concentrazioni di inquinanti allo scarico si applicano i metodi APAT IRSA-CNR o gli Standard Methods for the examination of Water and WasteWater. In alternativa è possibile usare altri metodi riconosciuti a livello nazionale (UNI, UNICHIM), internazionale (EPA, ISO, APHA) o europeo (CEN). Eventuali ulteriori altri metodi alternativi devono essere concordati preventivamente con l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente. In ogni caso sul certificato di analisi deve essere indicato il metodo adottato.

Rifiuti

Nei limiti della capacità residua del depuratore delle acque reflue urbane, nell'impianto possono essere trattate previa depurazione biologica e/o chimico-fisica (operazioni di smaltimento D8 e D9) le seguenti tipologie di rifiuti urbani e speciali non pericolosi, per un quantitativo massimo pari a **50.000 t/anno**. Il quantitativo di rifiuti trattabili presso l'impianto è **incrementato a 109.000 t/anno a decorrere dall'anno solare successivo alla comunicazione da parte**

dell'ADEP al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali ed al comune di Lavis della data di affidamento dell'impianto di pretrattamento dei rifiuti al gestore a seguito del suo collaudo.

Le attività di gestione dei rifiuti devono essere condotte nel rispetto e in conformità alle disposizioni normative di settore sulla gestione dei rifiuti, nonché nell'osservanza delle altre norme statali o provinciali, anche regolamentari, o delle prescrizioni più restrittive che dovessero intervenire in materia.

Devono inoltre essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- a) il titolare dell'AIA deve verificare la conformità dei rifiuti gestiti alle prescrizioni, alle condizioni di esercizio stabilite dal presente provvedimento per la specifica attività svolta, nonché alle disposizioni previste dall'Allegato D alla parte quarta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e nella decisione 2000/532/CE, allo scopo di accertare l'effettiva classificazione e appartenenza del rifiuto in ingresso ai codici CER riportati in questo allegato;
- b) l'accesso all'impianto deve essere controllato da personale addetto alla gestione dell'attività;
- c) i recipienti destinati a contenere rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche dei rifiuti contenuti e devono essere provvisti di:
 - idonee chiusure per impedire la fuoriuscita del contenuto;
 - accessori e dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
- d) è vietato costituire stoccaggi di rifiuti al di fuori dei depositi specificamente individuati allo scopo;
- e) le operazioni di stoccaggio dei rifiuti devono essere effettuate per tipologie omogenee;
- f) nell'impianto devono essere garantiti adeguati spazi di manovra finalizzati ad una sicura movimentazione dei rifiuti depositati;
- g) lo stoccaggio dei contenitori e dei recipienti di qualsiasi tipo per i rifiuti deve avvenire con modalità tali da consentire in ogni momento l'ispezionabilità sia dello stoccaggio stesso che degli altri impianti di servizio presenti (es. quadri elettrici, sistema antincendio, pozzetti, ...);
- h) deve essere garantita la costante accessibilità degli impianti e la loro ispezionabilità da parte delle autorità di controllo al fine di verificarne il loro corretto funzionamento, comprese le strutture accessorie;
- i) nelle operazioni di trattamento dei rifiuti e in tutte le altre operazioni funzionali all'ordinario esercizio della attività autorizzata devono essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare problemi di natura ambientale conseguenti allo sviluppo di incontrollate reazioni biologiche;
- j) le operazioni relative al trattamento dei rifiuti e alla movimentazione interna dei materiali da trattare e trattati, ivi compresi i fanghi decadenti dal ciclo di trattamento, devono essere condotte con modalità tali da evitare spandimenti e pericoli per l'incolumità degli addetti e della popolazione, nonché per l'integrità dell'ambiente naturale;
- k) l'impianto deve essere condotto nel rispetto delle vigenti norme di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi;

- l) le aree per il transito degli automezzi, per la movimentazione, il deposito e il trattamento dei rifiuti devono essere dotate di pavimentazione impermeabile (es. asfalto, cemento, ...) e facilmente pulibile;
- m) ogni variazione apportata alle tipologie dei rifiuti che si intendono gestire e/o delle tecnologie adottate nelle predette attività deve essere preventivamente autorizzata dal Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali nei limiti della capacità residua dell'impianto, purché non sia compromesso il possibile riutilizzo delle acque reflue e dei fanghi biologici destinati a scopi agronomici o utilizzati in agricoltura;
- n) eventuali incidenti correlati alle attività di recupero e le misure messe in atto per il contenimento degli eventuali inquinanti di qualsiasi natura devono essere tempestivamente segnalati al Servizio Autorizzazione e valutazioni ambientali, al Comune di Lavis, all'U.O. Igiene e sanità pubblica dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari ed all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente;
- o) il titolare dell'AIA deve accertare che i terzi, ai quali conferisce i rifiuti, siano muniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente; deve essere in grado di fornire all'ente di controllo i dati relativi alle quantità e caratteristiche di tali rifiuti, le relative modalità di stoccaggio, la destinazione finale e le modalità di conferimento; è fatto salvo comunque il rispetto di quanto prescritto per il trasporto ed il deposito temporaneo dei rifiuti.

Tabella 3: rifiuti per i quali è autorizzato lo smaltimento (operazioni di smaltimento D8 e D9)

CODICE C.E.R.	CATEGORIE E DENOMINAZIONI
	RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUICOLTURA; SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE ALIMENTI
	Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquicoltura; selvicoltura, caccia e pesca
02 01 01	Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 01 02	Scarti di tessuti animali – <i>escluso il sangue derivante da macellazione, ai sensi del Regolamento 1774/2002 del Parlamento europeo (Consiglio del 3 ottobre 2002)</i>
02 01 06	Feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito
	Rifiuti dalla preparazione e trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale
02 02 01	Fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 02 02	Scarti di tessuti animali
02 02 04	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 02 99	Rifiuti non specificati altrimenti quali: – <i>rifiuti liquidi provenienti da estrazioni enzimatiche per la preparazione del caglio</i>
	Rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della preparazione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratti di lievito; della preparazione e fermentazione della melassa
02 03 01	Fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione di componenti
	Rifiuti dell'industria lattiero casearia
02 05 01	Scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 05 02	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
02 05 99	Rifiuti non specificati altrimenti quali: – <i>acqua di lavaggio</i>

CODICE C.E.R.	CATEGORIE E DENOMINAZIONI
	Rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione
02 06 03	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
	Rifiuti della produzione di bevande alcoliche e analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)
02 07 01	Rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione delle materie prime
02 07 02	Rifiuti prodotti dalla distillazione delle bevande alcoliche
02 07 05	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti
	RIFIUTI DEI PROCESSI CHIMICI ORGANICI
	Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura e uso di grassi, lubrificanti, saponi, detergenti, disinfettanti e cosmetici
07 06 12	Fanghi prodotti dal trattamento in loco degli effluenti, diversi da quelli di cui alla voce 07 06 11*
	RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO
	Prodotti fuori specifica e prodotti inutilizzati
16 03 06	Rifiuti organici, diversi da quelli di cui alla voce 16 03 05
	Rifiuti liquidi acquosi destinati ad essere trattati fuori sito
16 10 02	Soluzioni acquose di scarto, diverse da quelle alla voce 16 10 01 – <i>Rifiuti liquidi derivanti dal lavaggio dei camion della raccolta dei rifiuti urbani, acqua di prima pioggia dei piazzali, rifiuti provenienti dal lavaggio dei cassonetti della raccolta dei rifiuti urbani</i>
	RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE
	Rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi
19 05 99	Rifiuti non specificati altrimenti quali: – <i>percolato da impianti di compostaggio</i>
	Percolato di discarica
19 07 03	Percolato di discarica, diverso da quello alla voce 19 07 02*
	Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti
19 08 02	Rifiuti dell'eliminazione della sabbia
19 08 05	Fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
19 08 09	Miscele di oli e grassi prodotte dalla separazione olio/acqua contenenti esclusivamente oli e grassi commestibili
	Rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale
19 09 02	Fanghi prodotti dai processi di chiarificazione dell'acqua
	RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA
	Altri rifiuti urbani
20 03 03	Residui della pulizia stradale
20 03 04	Fanghi dalle fosse settiche
20 03 06	Rifiuti della pulizia delle fognature
20 03 99	Rifiuti non specificati altrimenti quali: – <i>liquami grezzi</i>

L'uso del codice generico indicato con la dizione "Rifiuti non specificati altrimenti" è limitato alla sola specifica in tabella.

I rifiuti speciali non pericolosi riportati nella precedente tabella possono provenire anche da ambiti territoriali esterni alla Comunità della Rotaliana-Königsberg. Devono in ogni caso essere soddisfatte in via prioritaria le esigenze di smaltimento dei rifiuti prodotti nel territorio, secondo il principio di autosufficienza e prossimità all'impianto.

Per quanto concerne, in generale, il conferimento dei rifiuti, viene fatto salvo quanto stabilito dall'art. 95 e 96 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti ed, in particolare, dalla deliberazione della Giunta Provinciale n. 2508 del 29 dicembre 2016.

Nell'impianto di depurazione i rifiuti devono essere alimentati in modo da non compromettere la capacità depurativa dell'impianto, avviandoli alle varie linee (linea pretrattamenti dedicata, letti di essiccamento e/o linea fanghi) in funzione della loro natura e stato fisico, comunque conformemente alle modalità gestionali autorizzate.

È vietata qualsiasi fase di stoccaggio provvisorio dei rifiuti preliminare alla fase di trattamento nell'impianto di depurazione. In tal senso il deposito dei rifiuti nella vasca interrata del locale trattamento bottini si considera come fase intermedia del ciclo di trattamento.

Impianto di pretrattamento dei rifiuti

L'impianto di pretrattamento dei rifiuti liquidi è articolato come segue:

- ricezione e grigliatura fine;
- stoccaggio e accumulo nelle vasche interrate;
- pompaggio e stoccaggio in sili fuori terra;
- trattamento chimico-fisico;
- trattamento biologico in impianto SBR con biomassa a fanghi attivi tradizionale/anamox;
- recapito in testa all'impianto di depurazione delle acque reflue.

L'impianto di pretrattamento dei rifiuti deve essere gestito, **a decorrere dalla data di affidamento al gestore**, secondo le modalità individuate nella documentazione trasmessa in data 7 ottobre 2015 (ns. prot. n. 622422), così come integrata in data 15 marzo 2016 (ns. prot. n. 134079), e secondo quanto segue:

- rilevazione in continuo dei parametri "pH", "Ossigeno disciolto" e "Conducibilità" nel comparto SBR;
 - individuazione di una soglia di allarme di pH e conducibilità nelle vasche SBR (pari rispettivamente a 8,4 e 6,1 mS/cm) per l'effettuazione di un'ulteriore analisi sui metalli pesanti nelle stesse vasche, al fine di valutare la necessità di attivare il comparto chimico-fisico: in attesa dell'effettuazione dell'analisi, deve essere interrotto sia l'apporto di ulteriore rifiuto sia lo scarico del pretrattamento;
 - attivazione del comparto chimico-fisico in uno dei seguenti casi:
 - superamento dei limiti stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale n. 2508 del 29 dicembre 2016 a valle del pretrattamento;
 - superamento nelle vasche SBR dei valori di pH e conducibilità pari rispettivamente a 8,6 e 6,4 mS/cm;
- il comparto chimico-fisico deve rimanere attivo fino all'avvenuto rispetto degli stessi e comunque per almeno una settimana;

- verifica almeno due volte al mese della concentrazione di ammoniaca nel percolato da discarica (rifiuto individuato con il codice CER 19 07 03) in ingresso all'impianto: al superamento delle soglie di allarme (1.200 mg/l), deve essere effettuata un'ulteriore analisi sui metalli pesanti sul rifiuto in ingresso al pretrattamento, per valutare la necessità di attivare il comparto chimico-fisico: in attesa dell'effettuazione dell'analisi, deve essere interrotto l'apporto di ulteriore rifiuto al pretrattamento.

L'ADEP, a decorrere dalla sopra citata data di affidamento al gestore, deve effettuare su detti reflui le verifiche previste dalla colonna "*Reflui in uscita dai pretrattamenti*" della sopra riportata Tabella 2B.

Entro il 28 febbraio successivo al primo anno solare di esercizio dell'impianto di pretrattamento dei rifiuti con una potenzialità di 109.000 t/anno, l'ADEP dovrà trasmettere al Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali ed al Comune di Lavis una relazione sul funzionamento dell'impianto di pretrattamento dei rifiuti, con riferimento a ciascuna settimana del primo anno solare di esercizio, nella quale dovranno essere riportati almeno i seguenti dati:

- quantitativo di percolati e bottini trattati presso l'impianto (t/settimana);
- valori rilevati dalle analisi sui reflui in uscita dai pretrattamenti dei rifiuti (in particolare metalli e azoto totale);
- periodi in cui si è resa necessaria l'attivazione del comparto chimico-fisico;
- quantitativo di laticello (o altra fonte di carbonio) utilizzata (t/settimana).

Inquinamento acustico

Devono essere rispettati i limiti previsti dalla classificazione acustica del territorio adottata dal Comune di Lavis.

Alla luce del parere della Direzione dell'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente di data 20 giugno 2003, prot. n. 1094/03-U225, gli impianti di depurazione a gestione pubblica non siano soggetti alla verifica del valore limite differenziale di immissione, di cui all'articolo del D.P.C.M. 14 novembre 1997, in quanto gli impianti di depurazione non sono finalizzati al soddisfacimento di "*esigenze produttive, commerciali o professionali*" ma sono funzionali alla tutela delle acque dall'inquinamento ed alla tutela della salute dei cittadini.

Suolo e sottosuolo

L'ADEP sulla base degli esiti delle verifiche effettuate secondo quanto disposto dall'art. 29-ter, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e secondo quanto stabilito dal D.M. di data 13 novembre 2014, n. 272, in relazione alla possibilità di contaminazione del suolo e sottosuolo e delle acque di falda, non è tenuta a presentare la relazione di riferimento. L'ADEP deve adottare, in ogni caso, ai sensi dell'art. 29-sexies, comma 3-bis, del D.Lgs. 152/2006, tutti gli accorgimenti atti a ridurre la possibilità di contaminazione del suolo e del sottosuolo.

Piano di monitoraggio e controllo

L'ADEP deve rispettare i contenuti del Piano di Monitoraggio e Controllo, parte integrante e sostanziale dell'AIA, così come presentato in data 26 febbraio 2014, ns. prot. n. 109816.

La verifica concordata con il Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali e con l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente prevista dall'art. 29-decies, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, salvo il verificarsi delle condizioni previste dall'art. 29-decies, comma 11-bis del medesimo Decreto, **sarà effettuata con frequenza triennale.**

Le verifiche analitiche saranno di volta in volta concordate dal Servizio Autorizzazioni e valutazioni ambientali in collaborazione con l'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente e potranno potenzialmente prevedere, oltre alla verifica del rispetto dei contenuti dell'AIA e del PMC, i seguenti controlli analitici:

Matrice ambientale	Parametri analitici oggetto delle verifiche previste dall'art. 29-decies, comma 3, del D. Lgs. 152/2006
Scarichi idrici	Verifica di tutti i parametri previsti in AIA per lo scarico finale
Rifiuti	Verifica della corretta gestione dei rifiuti

La documentazione inerente il Piano di Monitoraggio e controllo deve essere conservata presso lo stabilimento **per almeno 3 anni.**